



Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del [...] ²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del [...] ³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 nonché la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁴.

¹ RS 101

² FF 202x [...]]

³ RS [...]; FF 202x [...]

⁴ RS 0.362.31

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 98b cpv. 1 lett. b^{bis} e d

¹ D'intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

- b^{bis}. esaminare l'autenticità, l'integrità e la validità dei documenti di viaggio e verificare la qualità e l'esattezza dei documenti forniti;
- d. rilevare i dati biometrici;

Art. 102b^{bis} Controllo dell'identità del titolare di un documento di viaggio

Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip del documento di viaggio per verificare l'identità del titolare o l'autenticità del documento:

- a. il Corpo delle guardie di confine;
- b. le autorità cantonali e comunali di polizia;
- c. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;
- d. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni.

Art. 102c Utilizzo di dati del documento di viaggio

Le rappresentanze svizzere all'estero, le missioni e i terzi incaricati possono estrarre da un documento di viaggio munito di un microchip i dati personali dei richiedenti il visto figuranti nella zona a lettura ottica, compresa l'immagine del volto, e trasferirli alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE o al sistema nazionale d'informazione visti per utilizzarli nel quadro della procedura di rilascio del visto.

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina

¹ Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226⁶, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

Titolo prima dell'art. 109a

Sezione 1

Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS), piattaforma per la domanda di visto dell'UE e sistema nazionale visti (ORBIS)

Art. 109a cpv. 1, nota a piè di pagina

¹ Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008⁷.

Art. 109a^{bis} Piattaforma per la domanda di visto dell'UE

¹ La piattaforma per la domanda di visto dell'UE collegata a una copia del C-VIS permette di depositare per via elettronica le domande di visto Schengen per soggiorni di breve durata, di esaminare se sono ricevibili e a quale Stato compete il trattamento.

² Le domande di visto per soggiorni di breve durata sono depositate tramite la piattaforma per la domanda di visto dell'UE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe a questo principio.

³ Non appena l'autorità svizzera competente per il rilascio del visto conferma la propria competenza e la ricevibilità della domanda, la piattaforma per la domanda di visto dell'UE trasmette elettronicamente i dati al sistema nazionale visti (art. 109b).

⁴ La decisione relativa a rilascio, rifiuto, annullamento, revoca, proroga e conferma del visto per soggiorni di breve durata è notificata al richiedente il visto tramite la piattaforma per la domanda di visto dell'UE. Non si applicano gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 della legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa (PA).

⁶ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

⁷ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

⁸ RS 172.021

⁵ Il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla PA per la procedura di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell'UE per quanto concerne:

- a. la trasmissione di atti scritti e la notificazione della decisione per via elettronica (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1^{bis} PA);
- b. la possibilità di presentare atti non redatti in una lingua ufficiale; il procedimento si svolge in una lingua ufficiale (art. 33a PA).

Art. 109a^{ter} Accesso alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE

Le autorità e i terzi seguenti hanno accesso ai dati della piattaforma per la domanda di visto dell'UE:

- a. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali e comunali di migrazione competenti per il rilascio dei visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali, per esaminare la ricevibilità della domanda e verificare se il trattamento della stessa è di loro competenza;
- b. i terzi incaricati, nel quadro dei loro compiti secondo l'articolo 98b;
- c. i richiedenti il visto e le persone autorizzate, per depositare una domanda di visto, seguire gli sviluppi della procedura e verificare la validità del visto concesso;
- d. gli attori pubblici e privati in contatto con il titolare del visto, per verificare il visto.

Art. 109b cpv. 2 lett. a, f e g e 3, nota a piè di pagina

² Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

- a. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, prorogati o confermati;
- f. dati relativi ai documenti di viaggio;
- g. documenti giustificativi per la domanda di visto.

³ Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008⁹.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 109a cpv. 1.

Art. 109e lett. c e k

Il Consiglio federale disciplina:

- c. la portata degli accessi online al C-VIS, alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE e al sistema nazionale visti;
- k. le modalità di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell'UE.

Art. 120d cpv. 2 lett. a

¹ È punito con la multa chi tratta dati personali:

- a. del C-VIS, della piattaforma per la domanda di visto dell'UE o del sistema nazionale visti, per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d.